Cambiano i riferimenti normativi per il reato-delitto di
"Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti"

NEL CODICE PENALE IL DELITTO DI "ATTIVITÀ ORGANIZZATE PER IL TRAFFICO ILLECITO DI RIFIUTI"

A cura della Dott.ssa Valentina Vattani

Il reato-delitto di "Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti" disciplinato dall'art. 260 del D.Lgs. n. 152/2006 è stato ora collocato **nel Codice Penale.**

Il **decreto legislativo 1° marzo 2018, n. 21**[1] recante **"***Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale"* all'art. 3 ha disposto, infatti, tale modifica prevedendo l'inserimento nel Codice Penale del **nuovo art. 452-quaterdecies** che disciplina - appunto - le "*Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti*" e che recita:

Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter, con la limitazione di cui all'articolo 33.

Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.

È sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.

Va evidenziato come sostanzialmente si sia operata una mera traslazione nel Codice Penale della norma prevista - fino a ieri - dall'art. 260 del D.Lgs. n. 152/06, che è rimasta comunque identica nel dispositivo.

[1] Pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 22 marzo 2018 n. 68.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.net - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Il delitto di "Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti" si va, così, ad aggiungere agli altri "delitti contro l'ambiente" disciplinati nel Titolo VI-bis del Codice Penale ed inseriti in precedenza dalla legge sugli eco-reati (legge n. 68/2015).

La modifica si colloca nel contesto più ampio della riforma varata con la legge n. 103/2017 (c.d. riforma Orlando) volta a dare attuazione al principio della "riserva di codice" nella materia penale, attraverso l'inserimento nel codice penale delle fattispecie criminose previste da disposizioni di legge in vigore che abbiano come oggetto di tutela beni di rilevanza costituzionale.

Pertanto a partire dal 6 aprile 2018 (giorno di entrata in vigore del D.Lgs. n. 21/2018) cambieranno i riferimenti normativi per la contestazione del reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, che non sarà più punito ai sensi dell'art. 260 D.Lgs. n. 152/06 (che viene abrogato), ma bensì ai sensi **dell'art. 452-quaterdecies codice penale.**

Valentina Vattani

Pubblicato il 28 marzo 2018

© Copyright riservato www.dirittoambiente.net - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)